



# **Comune di Rutino**

## **Provincia di Salerno**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **12** del **30/09/2014**

## **SOMMARIO**

### **PARTE PRIMA**

<b>DISCIPLINA GENERALE .....</b>	<b>4</b>
<i>Art. 1 -Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 -Tariffe ed Aliquote .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 -Dichiarazioni .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 -Versamenti .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 -Scadenze dei versamenti .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 -Modelli di pagamento .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 -Riscossione .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 -Soggetto attivo .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 -Funzionario responsabile .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 -Rimborsi.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 -Accertamenti.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 – Riscossione coattiva.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 -Entrata in vigore.....</i>	<i>7</i>

### **PARTE SECONDA**

<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....</b>	<b>8</b>
---------------------------------------	----------

<b>PARTE I REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) .....</b>	<b>8</b>
---	----------

#### CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
----------------------------	---

<i>Art. 1 -Presupposto dell'imposta.....</i>	<i>8</i>
--	----------

<i>Art. 2 -Soggetto passivo .....</i>	<i>8</i>
---------------------------------------	----------

<i>Art. 3 – Dichiarazione.....</i>	<i>9</i>
------------------------------------	----------

#### CAPO II

FABBRICATI.....	9
-----------------	---

<i>Art. 4 -Definizione.....</i>	<i>9</i>
---------------------------------	----------

<i>Art. 5 – Base imponibile dei fabbricati .....</i>	<i>9</i>
--	----------

<i>Art. 6 -Fabbricati rurali.....</i>	<i>10</i>
---------------------------------------	-----------

<i>Art. 7 -Abitazione principale.....</i>	<i>10</i>
---	-----------

<i>Art. 8 -Pertinenze .....</i>	<i>11</i>
---------------------------------	-----------

<i>Art. 9 -Esenzioni.....</i>	<i>11</i>
-------------------------------	-----------

<i>Art. 10 -Riduzioni.....</i>	<i>11</i>
--------------------------------	-----------

#### CAPO III

AREE FABBRICABILI .....	12
-------------------------	----

<i>Art. 11 -Definizione.....</i>	<i>12</i>
----------------------------------	-----------

<i>Art. 12 -Determinazione della base imponibile.....</i>	<i>12</i>
---	-----------

#### CAPO IV

TERRENI AGRICOLI.....	13
-----------------------	----

<i>Art. 13 – Definizione e determinazione della base imponibile.....</i>	<i>13</i>
--	-----------

<b>PARTE II REGOLAMENTO DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) .....</b>	<b>14</b>
<b>CAPO I</b>	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>14</b>
<i>Art. 1 -Presupposto del Tributo.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 2 -Soggetto passivo .....</i>	<i>14</i>
<b>CAPO II</b>	
<b>APPLICAZIONE DELLA TASI .....</b>	<b>14</b>
<i>Art. 3 -Esclusioni.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 4 – Base imponibile.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 5 -Definizioni.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 6 – Detrazioni.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 7 – Indicazione analitica servizi indivisibili.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 8 -Dichiarazione .....</i>	<i>15</i>
<b>PARTE III REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) .....</b>	<b>16</b>
<b>CAPO I</b>	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>16</b>
<i>Art. 1 – Istituzione della TARI.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 2 – Presupposto della TARI .....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 3 – Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà .....</i>	<i>16</i>
<b>CAPO II</b>	
<b>APPLICAZIONE DELLA TARI .....</b>	<b>16</b>
<i>Art. 4 – Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI .....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 5 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI .....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 7 – Determinazione della base imponibile.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 8 – Istituzioni Scolastiche Statali .....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 9 – Determinazione delle Tariffe.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 10 – Classificazione delle utenze non domestiche.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 12 – Obbligazione tributaria.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 13 – Utenze non servibili.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 14 – Riduzione per l’avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche .....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 15 – Riduzioni tariffarie.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 16 - Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 17 – Tributo Provinciale .....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 18 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione .....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 19 – Verifiche.....</i>	<i>23</i>

# **PARTE PRIMA**

## **DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

- 1.** Il presente Regolamento, in attuazione degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune di Rutino, sulla base di quanto disposto dall'Art. 1 dalla Legge 147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014 ).
- 2.** L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- 3.** L'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone di:
  - a.** dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - b.** del Tributo Servizi Indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - c.** della Tassa sui Rifiuti (TARI), altra componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.
- 4.** Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia, in quanto con esso compatibili.

### **Art. 2 - Tariffe ed Aliquote**

- 1.** Il Consiglio Comunale delibera entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
  - a.** Le aliquote IMU nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201;
  - b.** Le Tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - c.** Le Aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 dell'Art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014).

### **Art. 3 - Dichiarazioni**

- 1.** I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2.** Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 3.** La dichiarazione, redatta su apposito modello, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni;
- 4.** Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente.
- 5.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
- 6.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## **Art. 4 - Versamenti**

- 1.** Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
- 2.** Il versamento della TARI può altresì essere effettuato tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
- 3.** Qualora entro la scadenza della prima rata non siano state deliberate dal Comune le aliquote o le tariffe da adottare nell'anno in corso, il versamento in acconto dovrà essere effettuato adottando quelle vigenti per l'anno precedente, con obbligo di conguaglio alla scadenza del saldo.
- 4.** Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva, purché l'imposta sia versata per intero e nei termini di legge.
- 5.** Non si procede al versamento qualora l'importo da versare, riferito all'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nel territorio del Comune, sia inferiore ad euro 12,00. Tale limite è definito distintamente per ciascuna delle tre componenti dell'imposta (IMU, TASI e TARI).

## **Art. 5 - Scadenze dei versamenti**

- 1.** I versamenti dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) è effettuato per ogni anno di riferimento in numero di 2 rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Per l'anno 2014 non si considera la scadenza di giugno;
- 2.** Le rate avranno scadenza entro il 16 delle mensilità sopra riportate;
- 3.** E' consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
- 4.** Il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9 comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 nr. 23 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
- 5.** Il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) è effettuato per ogni anno di riferimento in numero di 3 rate, con scadenza 16 Marzo, 16 Agosto, 16 Dicembre.
- 6.** È consentito il pagamento della TARI in una unica soluzione entro il 16 Luglio di ogni anno;

## **Art. 6 - Modelli di pagamento**

- 1.** Per la TARI il Comune provvederà all'invio degli appositi modelli precompilati;
- 2.** Per l'IMU vale la normativa vigente;
- 3.** Per la TASI il contribuente provvederà al versamento tramite autoliquidazione.

## **Art. 7 - Riscossione**

- 1.** La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

## **Art. 8 - Soggetto attivo**

- 1.** Soggetto attivo dell'imposta è il Comune che può esercitare le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta medesima con modalità diretta, in forma associata con altri Enti, mediante società partecipata o tramite affidamento a soggetto esterno, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure ad evidenza pubblica ove previste.
- 2.** L'eventuale affidamento a società partecipata o a soggetto esterno delle funzioni di cui al comma precedente implica il trasferimento agli affidatari delle potestà pubbliche e dei rapporti giuridici tributari e processuali connessi alle funzioni medesime. Il Comune conserva la titolarità del potere di regolamentazione della materia e di fissazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

## **Art. 9 - Funzionario responsabile**

- 1.** Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2.** Nel caso in cui il Comune, secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente, affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta ad una società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

## **Art. 10 - Rimborsi**

- 1.** Il soggetto passivo può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2.** Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- 3.** Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi calcolati al saggio legale vigente.
- 4.** Non si procede alla liquidazione del rimborso qualora la somma dovuta, comprensiva degli interessi, non superi l'importo di € 12,00. Tale limite è definito distintamente per ciascuna delle tre componenti dell'imposta (IMU, TASI e TARI).

## **Art. 11 - Accertamenti**

- 1.** L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'Imposta Unica Comunale dovuta è acclarato dal funzionario responsabile del tributo mediante avviso di accertamento motivato nel quale sono computati l'imposizione o la maggiore imposizione, gli interessi e le sanzioni. L'avviso è notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 2.** Gli interessi dovuti vengono calcolati sulla base del saggio legale vigente e con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.
- 3.** Ad ogni singola componente dell'Imposta Unica Comunale si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.
- 4.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 5.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 6.** In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 7.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 9.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 del presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 per mancata risposta e da 50 a 250 per infedele o incompleta risposta;
- 10.** Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 11.** Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 12.** Tutte le attività di accertamento e di ricognizione a mezzo questionari messe in atto da responsabile del

servizio dovranno essere precedute da apposito atto nel quale vengano elencati i criteri di valutazione ed individuate le rispettive somme da applicare;

**13.** L'avviso di accertamento è preceduto da un'attività di autotutela obbligatoria.

### **Art. 12 - Riscossione coattiva**

- 1.** Qualora l'avviso di accertamento non venga pagato entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione, si procederà alla riscossione coattiva del dovuto mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
- 2.** L'ingiunzione deve essere notificata al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **Art. 13 - Entrata in vigore**

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014 .
- 2.** Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in esso contenuto.
- 3.** Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.1, comma 704, della Legge 147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014 ) è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

## **PARTE SECONDA**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### ***PARTE I REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)***

##### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

###### **Art. 1 -Presupposto dell'imposta**

- 1.** Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e terreni incolti siti nel territorio comunale, nonché le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 e s.m.i.;
- 2.** L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011;
- 3.** L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. A tal fine, viene computato il mese per intero se il soggetto passivo ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

###### **Art. 2 -Soggetto passivo**

- 1.** Soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria è il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- 2.** Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
- 3.** Nel caso di concessione di immobili o aree demaniali, il soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.
- 4.** Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla loro nomina.
- 5.** Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice Civile. Pertanto, il coniuge superstite è obbligato al pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale, indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione siano anche altri eredi, come ad esempio i figli. Qualora invece il defunto non sia stato titolare del diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.
- 6.** L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è soggetto passivo dell'imposta in quanto, ai fini della stessa, si considera titolare del diritto di abitazione sull'intero immobile.
- 7.** Il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio assegnato e ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo dell'imposta dal momento dell'assegnazione dell'alloggio. Per le cooperative a proprietà indivisa, invece, la soggettività passiva rimane in capo alle stesse, in quanto i soci non hanno alcun diritto sugli immobili.
- 8.** L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione con patto di



futura vendita e riscatto, non può considerarsi soggetto passivo ai fini dell'imposta, in quanto non è titolare di un diritto reale di godimento.

### **Art. 3 – Dichiarazione**

- 1.** I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- 2.** Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3.** Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter del Decreto Legge n. 201 del 2011, anche in via telematica seguendo le stesse modalità del comma precedente.
- 4.** La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente nei casi contemplati dall'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il modello contestualmente approvato con tale provvedimento.
- 5.** Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in quanto compatibili, valgono anche ai fini della presente imposta.

## **CAPO II**

### **FABBRICATI**

#### **Art. 4 - Definizione**

- 1.** Si intende per fabbricato l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
- 2.** Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- 3.** Le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo assumono rilievo soltanto nell'ipotesi in cui l'immobile non sia stato ancora iscritto in catasto. In caso contrario, il fabbricato è soggetto all'imposta a partire dalla data della sua iscrizione al catasto edilizio urbano.

#### **Art. 5 - Base imponibile dei fabbricati**

- 1.** Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  - a.** **160**, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b.** **140**, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c.** **80**, per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d.** **65**, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5;
  - e.** **55**, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1.
- 2.** Per i fabbricati oggetto di demolizione oppure di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica così come definiti dall'art. 3 comma 1 lettere c), d) e f) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, la base imponibile ai fini dell'imposta è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di inizio dei lavori sino alla data di ultimazione del fabbricato, in analogia con quanto previsto nell'art. 8 comma 2 del presente regolamento.

3. Per i fabbricati che non sono iscritti in catasto il valore imponibile è determinato con riferimento alla rendita presunta, ossia alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto sino ad attribuzione della rendita definitiva.

### **Art. 6 - Fabbricati rurali**

1. Ai fini dell'imposta, si considerano fabbricati rurali gli immobili strumentali alle attività Agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, e s.m.i.
2. Ai sensi del comma 708 Articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014 ), a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
3. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti ad imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale secondo le disposizioni del successivo art. 7, usufruiscono delle relative agevolazioni.

### **Art. 7 -Abitazione principale**

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
3. Sono equiparate all'abitazione principale anche:
  - a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o di cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b. le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che le stesse non risultano locate e che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - c. le unità immobiliari e le relative pertinenze – escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia, indipendentemente dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale. Tale agevolazione si applica ad un solo immobile;
  - d. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
4. Qualora l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. La detrazione spettante, di cui al comma precedente, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo.
6. La detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi di Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
7. Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, così come definite dal successivo art. 8, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea

retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale secondo i parametri di cui al comma 2 del presente articolo. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più immobili concessi in comodato dal medesimo soggetto, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle relative pertinenze. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione che dovrà indicare, nel caso di più immobili concessi in comodato, l'immobile scelto dal contribuente.

### **Art. 8 -Pertinenze**

- 1.** Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 2.** La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano da considerarsi tali.
- 3.** Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistate separatamente dalla stessa.
- 4.** Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.

### **Art. 9 -Esenzioni**

- 1.** Sono esenti dall'imposta:
  - a.** I fabbricati posseduti dallo Stato nonché quelli posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b.** I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c.** I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - d.** Gli immobili di proprietà di enti pubblici e privati diversi dalle società, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive con modalità non commerciali. Tale esenzione si applica soltanto e a condizione che gli immobili, oltre che posseduti, siano anche utilizzati direttamente dall'ente proprietario;
- 2.** Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.
- 3.** L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **Art. 10 -Riduzioni**

- 1.** La base imponibile è ridotta del 50% per:
  - a.** I fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b.** I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la quale il soggetto attivo si riserva la facoltà di verificarne la veridicità.
- 2.** Ai fini della lettera b) del precedente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Trattasi pertanto di immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che pertanto necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d),

del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

3. La riduzione presuppone la presentazione entro l'anno fiscale di riferimento della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e decorre dal verificarsi del presupposto della riduzione medesima.

## **CAPO III**

### **AREE FABBRICABILI**

#### **Art. 11 -Definizione**

1. E' definita area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate in base ai criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Indipendentemente dalla loro qualificazione, sono soggette ad imposta tutte le aree la cui edificabilità è desumibile dal piano di governo del territorio oggetto di adozione da parte del Comune, a prescindere dalle approvazioni successive.
3. Ai fini dell'imposta, non sono comunque da considerare edificabili:
  - a. le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di qualsiasi edificazione;
  - b. le aree pertinenziali dei fabbricati;
  - c. i terreni di proprietà di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, condotti direttamente dagli stessi, sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali. Qualora tale attività non sia condotta direttamente da tutti i comproprietari ma soltanto da uno o da alcuni di questi, l'agevolazione trova applicazione a tutti i contitolari purché non si tratti di persone giuridiche aventi ad oggetto attività diverse da quelle richiamate. Nel caso in cui le attività di cui sopra siano svolte solo su una parte dell'area, la restante parte della stessa rimane soggetta ad imposta quale area fabbricabile.

#### **Art. 12 -Determinazione della base imponibile**

1. Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato – in assenza di quanto previsto dal successivo comma 2 -sulla base dei valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche.
2. L'Ente con apposito provvedimento della Giunta Comunale determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio. Qualora l'imposta risulti correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato non si procede ad accertamento, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico di cui al successivo comma 3.
3. In presenza di atti pubblici (ad es. compravendite, donazioni, successioni ecc.) il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta è quello dichiarato nell'atto stesso. Per gli anni successivi a quello in cui è avvenuto l'atto, il valore deve essere confrontato con quello venale in comune commercio di cui ai commi 1 o 2 e l'imposta deve essere versata sulla base del maggiore dei due.
4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il soggetto attivo si riserva la possibilità di verificare tale perizia.
5. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area e di messa in opera degli interventi di cui all'art. 5 -comma 2 -del presente Regolamento.

## CAPO IV

### TERRENI AGRICOLI

#### **Art. 13 – Definizione e determinazione della base imponibile**

- 1.** Ai fini dell'imposta, è considerato terreno agricolo il terreno adibito alle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ovvero alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli.
- 2.** Sono esenti dall'imposta, a decorrere dall'anno 2014, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e s.m.i., con diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Sono altresì esenti dall'IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
- 3.** Sono comunque esenti dall'imposta tutti i terreni ricadenti nei comuni di cui al comma 2 primo periodo.

# **PARTE II REGOLAMENTO DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 -Presupposto del Tributo**

- 1.** Presupposto oggettivo del Tributo *TASI* è il possesso o la detenzione a qualunque titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Art. 2 -Soggetto passivo**

- 2.** *Soggetto Passivo* della *TASI* è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'Art. 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria;
- 3.** In caso di locazione finanziaria, la *TASI* è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 4.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la *TASI* è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- 5.** In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della *TASI* dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 6.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la *TASI* nella misura pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della *TASI*, calcolato applicando l'aliquota deliberata dall'Ente entro il termine di approvazione del bilancio. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

## **CAPO II**

### **APPLICAZIONE DELLA TASI**

#### **Art. 3 -Esclusioni**

- 1.** Sono esenti dall'imposta:
  - a.** I fabbricati posseduti dallo Stato nonché quelli posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b.** I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c.** I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - d.** Gli immobili di proprietà di enti pubblici e privati diversi dalle società, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive con modalità non commerciali. Tale esenzione si applica soltanto e a condizione che gli immobili, oltre che posseduti, siano anche utilizzati direttamente dall'ente proprietario;
- 2.** Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### **Art. 4 – Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 214 e s.m.i.

#### **Art. 5 -Definizioni**

1. Per definizione di fabbricato, di abitazione principale, di area fabbricati si deve far riferimento a quanto contenuto nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

#### **Art. 6 – Detrazioni**

1. Il Consiglio Comunale, unitamente alle aliquote, può approvare detrazioni di imposta con deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

#### **Art. 7 – Indicazione analitica servizi indivisibili**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **Art. 8 -Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le stesse disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni relative all'IMU al cui Regolamento si rimanda.

# **PARTE III REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Istituzione della TARI**

- 1.** Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente TARI così come prevista dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014 ) e s.m.i;
- 2.** La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

### **Art. 2 – Presupposto della TARI**

- 1.** Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili;
- 2.** Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **Art. 3 – Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà**

- 1.** La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati;
- 2.** In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 3.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso , abitazione o superficie.
- 4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **CAPO II APPLICAZIONE DELLA TARI**

### **Art. 4 – Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI**

- 1.** Sono soggetti alla TARI tutti i locali - chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno - o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
- 2.** Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas, telefono, internet) o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico si considerano soggetti tutti quelli dotati di almeno un allacciamento ai servizi pubblici di rete, o di arredo, di impianti, di attrezzature, o comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;
- 3.** Per le utenze non domestiche è ammessa la possibilità, a carico del contribuente, di fornire prova dell'effettivo inutilizzo dei locali posseduti o detenuti e della loro oggettiva impossibilità ad essere utilizzati qualora non siano idonei all'uso per il quale sono destinati. L'istanza sarà accolta con provvedimento motivato del responsabile del servizio.



## **Art. 5 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
  - i) Utenze domestiche:
    - i) solai e sottotetti nelle porzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
    - ii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
    - iii) locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) che di arredi;
    - iv) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
    - v) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - ii) Utenze non domestiche:
    - i) locali dove si producono di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative in vigore, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
    - ii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
    - iii) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
    - iv) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
    - v) superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
    - vi) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, aree di manovra e transito, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, purché non operative;
    - vii) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; locali e aree che non possono produrre rifiuti, in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, privi di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, internet), impianti, attrezzature ed arredamento, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione;
    - viii) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio, di distribuzione dei carburanti e di lavaggio;
    - ix) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento, e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani), l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione secondo le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b><i>Categoria di Attività Produttiva</i></b>	<b><i>% di Abbattimento della Superficie</i></b>
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<b>20%</b>
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista	<b>20%</b>
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>20%</b>
Attività industriali con capannoni di produzione	<b>20%</b>
Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>20%</b>
Tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie	<b>20%</b>
Laboratori odontotecnici e Ambulatori dentistici	<b>20%</b>
Ambulatori Veterinari	<b>20%</b>
Distributori di Carburante	<b>20%</b>

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

## **Art. 7 – Determinazione della base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tassazioni.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici - salvo che siano fruibili - e dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

## **Art. 8 – Istituzioni Scolastiche Statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31;
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **Art. 9 – Determinazione delle Tariffe**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. La determinazione delle tariffe del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale;
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Qualora, in fase di determinazione a consuntivo dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero costi di gestione superiori a quelli preventivati in sede di approvazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura dei costi di cui al comma precedente, il recupero della differenza può avvenire con l'aumento della base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo;
7. Eventuali maggiori introiti o minori costi di gestione verificati a consuntivo rispetto a quanto preventivato in sede di approvazione delle tariffe, possono allo stesso modo essere scomputati in

diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo;

8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
9. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
10. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio.

### **Art. 10 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, ad esempio per immobili accatastati con un unico identificativo, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nel caso sia possibile identificare catastalmente diverse destinazioni d'uso (negoziario/cantina), la tariffa applicabile per ogni attività economica, sarà quella corrispondente all'effettivo utilizzo delle stesse secondo la concreta tipologia d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere computata con la tariffa relativa all'attività di riferimento.

### **Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, se certificato e dimostrato;
4. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti da utilizzarsi per il conteggio della tariffa viene stabilito in numero pari a due (2);
5. Per le utenze domestiche costituite solo da locali accessori (box, depositi ecc.), il numero dei componenti da utilizzarsi per il conteggio della tariffa viene stabilito in numero pari ad uno (1);
6. Per le abitazioni tenute a disposizione il numero dei componenti viene stabilito in un numero pari a due (2);
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due (2), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 18 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

### **Art. 12 – Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della parte prima del presente Regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

### **Art. 13 – Utenze non servibili**

1. Qualora vi siano utenze non domestiche per le quali non sia effettuata la raccolta a causa delle ingenti quantità di rifiuto assimilabile agli urbani prodotto, la tariffa è ridotta del 70% in considerazione della necessità di compartecipare alla copertura dei costi fissi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spazzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.). Tale circostanza deve essere opportunamente dichiarata e convenzionata con il soggetto gestore.

### **Art. 14 – Riduzione per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 158, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione potenziale di rifiuti calcolata mediante il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% del tributo dovuto, in considerazione della necessità di compartecipare alla copertura dei costi fissi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spazzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.).
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

### **Art. 15 – Riduzioni tariffarie**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014 ) e s.m.i, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
2. Il tributo è ridotto nella misura del 20% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad es: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività;
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta comprovata da idonea documentazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

### **Art. 16 -Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale**

1. Sono esentati dal pagamento del tributo le associazioni che utilizzano stabili comunali in via continuativa.
2. E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare annualmente forme di agevolazione tributaria, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso la differenza tra il tributo a regime e quello agevolato è posta a carico del bilancio comunale. In ogni caso tale agevolazione, sommata ad eventuali altre riduzioni concesse ai sensi del presente regolamento, non può superare il 50% del tributo dovuto.
3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni dovrà essere presentata, da parte del soggetto, apposita istanza all'Amministrazione Comunale, allegando documentazione probatoria, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
4. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà comunicata da parte dell'Amministrazione all'interessato e al soggetto gestore del tributo;
5. Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per l'intero anno in cui è avvenuta l'accettazione dell'apposita istanza da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 17 – Tributo Provinciale**

- 1.** E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
- 2.** Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
- 3.** Il Comune provvederà a riversare l'importo dovuto alla Ente Provinciale.

## **Art. 18 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

- 1.** Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
- 2.** Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3.** I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
- 4.** Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 5.** La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 6.** In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7.** Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

## **Art. 19 – Verifiche**

- 1.** Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 18 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a.** inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c.** accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d.** utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2.** Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/Soggetto Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali,

periodicamente copia o elenchi :

- i) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - ii) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - iii) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3.** Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.